



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Misura A
Anno 2018

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. Le Camere di Commercio lombarde hanno approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico** alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
3. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018 Misura A” si rivolge alla totalità delle imprese lombarde e risponde ad altrettanti obiettivi specifici tra loro complementari:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, in una logica di filiera produttiva, di aggregazione e condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
 - promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - lo scopo a lungo termine è anche quello di stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di **contributi a fondo perduto (voucher)**, progetti di innovazione tecnologica Industria 4.0 indirizzati all'introduzione delle tecnologie di cui al comma 2 del presente articolo, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese.
2. Le MPMI lombarde di tutti i settori economici (manifatturiero, commercio, servizi e agricoltura) possono accedere agli ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0 ricompresi nel presente Bando, riportati nei successivi elenchi 1 e 2:
 - **Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie² inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
 - Soluzioni per la manifattura avanzata
 - Manifattura additiva
 - Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - Simulazione
 - Integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - Cloud
 - Cybersicurezza e business continuity
 - Big Data e Analytics
 - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");
 - Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)).
 - **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
 - Sistemi di e-commerce
 - Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fatturazione elettronica e fintech
 - Sistemi EDI, electronic data interchange
 - Geolocalizzazione
 - Tecnologie per l'in-store customer experience
 - System integration applicata all'automazione dei processi

² Elenco delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 1.605.000,00** suddivisi come da tabella seguente:

CCIAA	Totale misura A
Bergamo	€ 150.000
Brescia	€ 300.000
Como	€ 70.000
Cremona	€ 40.000
Lecco	€ 40.000
Milano, Monza Brianza, Lodi	€ 700.000
Mantova	€ 60.000
Pavia	€ 45.000
Sondrio	€ 50.000
Varese	€ 150.000
Totale	€ 1.605.000

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. Il gestore del Bando (Unioncamere Lombardia) si riserva la facoltà di:
- riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.
4. Eventuali risorse non utilizzate ritorneranno a disposizione delle Camere di Commercio.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali in Lombardia almeno al momento della liquidazione e in regola con il pagamento del diritto annuale.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.

5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti³ che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con una Camera di Commercio lombarda.
7. In relazione al requisito di cui al punto 1, nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente che le stesse si impegnino ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher.
8. I requisiti di cui ai punti da 2 a 5 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

Articolo 5 – Soggetti destinatari dei voucher e caratteristiche dell'agevolazione

1. I voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia partecipare ad un progetto proposto da un unico proponente che indichi in domanda l'elenco delle imprese che saranno coinvolte.
2. Ogni impresa può ricevere **un solo voucher**. In caso di presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
3. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
4. Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate da ogni singola impresa partecipante al progetto.

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo
euro 5.000,00	euro 15.000,00

() sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di revoca*

5. L'intensità dell'agevolazione è pari al **70%** dei costi ammissibili.
6. Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili.

³ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del DPR 600/73.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. I fornitori di servizi devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere anche soggetti beneficiari. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Interventi ammissibili e definizioni

1. Le MPMI aventi sede legale e/o operativa in Lombardia – o che intendano costituirla in Lombardia prima dell'erogazione del voucher – possono richiedere contributi relativi a progetti finalizzati all'introduzione nelle imprese delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2.
2. Tali progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere produttive o di servizio in tutti i settori economici (sharing di tecnologie o di servizi), ulteriori finalità individuate dalle imprese relative all'impiego delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2.
3. **Il progetto può essere presentato dal soggetto proponente** (vedi definizione al comma 4) **o, in alternativa, dall'impresa capofila per conto dell'aggregazione.**
4. Ai fini della presente Misura A si intende per:
 - **progetto**, l'insieme di attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi descritti al precedente comma 2, secondo le modalità descritte all'articolo 11;
 - **aggregazione di imprese**, insieme di almeno 3 e fino a 20 imprese che attraverso un Accordo di progetto scritto manifestano la volontà di partecipare al bando. L'Accordo di progetto identifica l'impresa capofila e individua il "fornitore principale del servizio". Il capofila effettua la presentazione della domanda online per conto delle imprese partecipanti e

presenta la rendicontazione delle spese sostenute. Tali attività non sono considerate tra le spese ammissibili;

- **soggetto proponente**, l'organizzazione, tra quelle previste al successivo articolo 9, che definisce gli obiettivi del progetto, promuove la partecipazione delle imprese, individua e propone alle imprese partecipanti il "fornitore principale del servizio", effettua la presentazione della domanda online per conto delle imprese partecipanti e presenta la rendicontazione delle spese sostenute. Tali attività non sono considerate tra le spese ammissibili;
- **fornitore principale del servizio**, l'organizzazione che coordina le attività di sviluppo del progetto, in particolare sotto il profilo tecnologico, di project management, di relazione con le imprese partecipanti, con gli ulteriori fornitori e con la Camera di Commercio per gli aspetti relativi al progetto nel suo complesso. Il fornitore principale del servizio può coincidere con il soggetto proponente;
- **impresa partecipante**, l'impresa che aderisce al progetto e si impegna a sviluppare le attività di propria competenza, destinataria dei voucher erogati dalla Camera di Commercio.

Articolo 8 – Normativa europea di riferimento

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del:
 - **Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - **Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
2. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4 dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio

finanziario in corso, nonché che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

Articolo 9 – Soggetti proponenti

1. Ai fini del presente Bando, nelle more della completa definizione della Rete Nazionale Industria 4.0 prevista dal Piano Nazionale Industria 4.0 e dell'attuazione del comma 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2017, i soggetti proponenti possono essere:
 - DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
 - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n.33;
 - grandi imprese - con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annuo - ULA), con fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro - ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003;
 - ulteriori proponenti a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui art. 2, comma 2, Elenco 1. Il proponente è tenuto, al riguardo, a fornire adeguate informazioni a riguardo in fase di domanda.

Articolo 10 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando. In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) **Consulenza** erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi;

- b) **Formazione** erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 2;
- c) Investimenti in **attrezzature tecnologiche e programmi informatici** necessari alla realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall'impresa.

Il progetto deve prevedere obbligatoriamente spese per la consulenza e/o per la formazione.

2. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
 - assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2 del presente Bando, si riferisce l'intervento.
4. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino a un massimo di 12 mesi dalla data di approvazione della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
5. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di investimento specificato all'art. 5. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa.
6. Il contributo è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 11 – Presentazione delle domande

1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa o del servizio di consulenza.
2. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, la domanda di partecipazione e la modulistica descritta al successivo comma 4 sono presentati

dall'impresa capofila. In tutti gli altri casi, è il soggetto proponente a presentare domanda per conto delle imprese che partecipano al progetto.

3. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello <http://servizionline.lom.camcom.it> dalle ore 14.30 del 28/06/2018 alle ore 16.00 del 29/10/2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Le istruzioni sono contenute nel manuale di presentazione delle domande pubblicato sul sito www.unioncamerelombardia.it.
4. Il modulo online contiene i campi per la raccolta dei dati dell'impresa e per le autodichiarazioni e, al termine dell'inserimento dei dati, genera automaticamente la domanda di partecipazione. Alla domanda devono essere allegati:
 - **Per le aggregazioni di imprese, Accordo di progetto** sottoscritto digitalmente dai rappresentanti legali delle imprese partecipanti all'aggregazione con l'indicazione del Fornitore principale del servizio;
 - **Per i progetti presentati da un soggetto proponente,** raccolta delle Dichiarazioni di adesione al Progetto con indicazione del Fornitore principale dei servizi sottoscritte digitalmente dal Legale rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti;
 - Prospetto delle spese;
 - Autocertificazione antimafia da parte di tutte le imprese partecipanti;
 - Modulo de minimis da parte di tutte le imprese partecipanti;
 - Eventuale atto di delega (solo se la persona che compila e firma i moduli non è il titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente).
5. E' possibile allegare alla domanda anche eventuali ulteriori documenti utili ai fini della sua valutazione.
6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sulla modulistica il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).
8. Unioncamere Lombardia è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 12 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria

1. E' prevista una **procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo il punteggio assegnato al progetto. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, l'ammissione al

contributo/voucher è condizionata alla valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto presentato effettuata da un apposito Nucleo di valutazione che sarà nominato con successivo provvedimento di Unioncamere Lombardia.

2. L'Ufficio competente di ogni Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate dalle imprese della propria circoscrizione territoriale, finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
 - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.
3. E' facoltà di Unioncamere Lombardia richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Successivamente al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale effettuata da parte della Camera di Commercio, la selezione dei progetti avverrà con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri esplicitati nella tabella sottostante ad insindacabile giudizio di una commissione valutatrice.

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a. Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi	0 – 20
b. Qualificazione e professionalità del Fornitore principale del servizio sulla base della documentazione allegata	0 – 20
c. Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la realizzazione del progetto	0 – 15
d. Novità/innovatività del progetto	0 – 15
e. Replicabilità e diffusione dei risultati del progetto	0 – 15
f. Congruità del costo rispetto ai contenuti del servizio	0 – 10
g. Completezza e chiarezza della domanda	0 – 5
PREMIALITA'	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Possesso del rating di legalità di almeno una delle imprese partecipanti al progetto	5
PUNTEGGIO MASSIMO	105

5. Il Nucleo di valutazione è nominato con Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia, di intesa con le Camere di Commercio lombarde, e sarà formato da almeno 4 componenti:
 - un rappresentante di Unioncamere Lombardia, quale coordinatore del processo di valutazione;
 - 2 o più esperti, individuati tra docenti o ricercatori universitari, specialisti di settore o esperti messi a disposizione dalle strutture appartenenti al Sistema camerale lombardo;
 - da un rappresentante per ogni Camera di Commercio che parteciperà agli incontri che riguardano progetti presentati da soggetti proponenti o imprese capofila della provincia di competenza.
6. Ciascuno dei componenti il Nucleo di valutazione esprimerà il proprio giudizio sui singoli criteri sopra esposti indicando il punteggio da assegnare secondo la scala prevista per lo specifico criterio ed una breve sintesi delle motivazioni del punteggio espresso. Il punteggio assegnato al progetto sarà pari alla media aritmetica semplice dei punteggi assegnati dai singoli componenti. Sono ritenuti ammissibili al contributo/voucher solamente i progetti che, oltre ad aver superato previamente la fase di ammissibilità formale, avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 65 punti su 100.
7. Si precisa che per la valutazione del criterio b. verranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
 - qualificazione del personale impegnato nel progetto (esperienza minima triennale);
 - esperienza almeno triennale del Fornitore principale del servizio nel campo oggetto di intervento illustrando almeno tre attività svolte nell'ultimo triennio indicando nominativo dei clienti, obiettivo tecnologico-produttivo perseguito, descrizione dell'attività svolta per gli stessi e risultati conseguiti. Nel caso di Fornitore principale del servizio costituito da meno di 3 anni è ammessa la presentazione di una documentazione equivalente per attività pertinenti svolte dai componenti il team tecnico di progetto.
8. La premialità di 5 punti viene riconosciuta se almeno una delle imprese che partecipano al progetto presentato dal capofila (nel caso di aggregazione) o dal soggetto proponente (in tutti gli altri casi) è in possesso, alla presentazione della domanda, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. nel rispetto dell'art. 5 del Decreto Legge 1/2012 modificato dal decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 e tenuto conto del Decreto 20 febbraio 2014 n. 57 – MEF MISE.
9. A parità di punteggio conseguito da due o più progetti, la graduatoria verrà determinata dall'ordine cronologico della presentazione delle rispettive domande.

Articolo 13 – Concessione dei contributi

1. Al termine della fase di valutazione verranno formate le graduatorie finali in ordine di punteggio dei progetti cui afferiscono le domande. I progetti saranno finanziati sulla base della disponibilità di risorse relative alla Camera di Commercio competente.
2. Una volta completata l'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito di Unioncamere Lombardia e sui siti delle Camere di Commercio lombarde:
 - l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
 - l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (che superano la soglia minima prevista per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
3. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui all'art. 3, comma 3 del presente Bando, nel caso in cui entro massimo 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di revoche dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 14 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena revoca totale o parziale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale di una Camera di Commercio lombarda ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

- g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- j) a segnalare, tramite il capofila o il soggetto proponente a seconda dei casi, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo imprese@lom.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate da Unioncamere Lombardia. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute a Unioncamere Lombardia successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- k) ad allegare il "Report di self-assessment" (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale documenti devono essere trasmessi con la rendicontazione finale.

Articolo 15 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 14 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa capofila nel caso di aggregazioni e da parte del soggetto proponente negli altri casi, mediante il portale <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/>. Sul sito internet di Unioncamere Lombardia (sezione "Bandi aperti") sarà messo a disposizione degli utenti un manuale con le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
2. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, la domanda di liquidazione del voucher e la modulistica descritta al successivo comma 3 sono presentati e firmati digitalmente dall'impresa capofila. In tutti gli altri casi, è il soggetto proponente a presentare e firmare la documentazione per conto delle imprese partecipanti al progetto.
3. La rendicontazione online dovrà comprendere:
 - relazione finale di intervento firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del Fornitore principale del servizio contenente i risultati conseguiti dalle imprese partecipanti;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;

- nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - "report di self-assessment" (www.puntoimpresadigitale.camcom.it);
 - questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo.
4. Dalle fatture quietanzate deve risultare chiaramente:
 - l'oggetto della prestazione o fornitura e il relativo importo;
 - i termini di consegna e la modalità di pagamento;
 - la coerenza delle spese con il progetto presentato in domanda.
 5. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 6. Non sono ammessi:
 - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
 - qualsiasi forma di autofatturazione.
 7. Le spese devono essere sostenute entro 12 mesi dalla data di approvazione della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
 8. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 60 giorni dal termine delle attività, pena la revoca del voucher. Sarà facoltà di Unioncamere Lombardia, in collaborazione con la Camera di Commercio lombarde, richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la revoca dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
 9. Successivamente alla verifica della correttezza della rendicontazione ad opera della Camera di Commercio competente, l'erogazione del contributo all'impresa partecipante da parte della Camera di Commercio competente è effettuata entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione online.
 10. Ai fini dell'erogazione del voucher, il progetto deve essere realizzato raggiungendo gli obiettivi dichiarati e con spese effettive e riconosciute (IVA esclusa) superiori o uguali all'investimento minimo e non inferiori al 70% delle spese ammissibili approvate per singola impresa, pena la revoca del contributo così come precisato all'articolo 17 del Bando. E' responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato"). I documenti sopra indicati devono essere allegati alla rendicontazione online, sottoscritta con firma digitale.

Articolo 16 – Controlli

1. Unioncamere Lombardia in collaborazione con la Camere di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 17 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 14;
 - b) mancata o difforme realizzazione del progetto;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 15;
 - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 16, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 16.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 18 – Mancata liquidazione e revoca

1. Le imprese partecipanti ai progetti mantengono il diritto alla liquidazione del voucher, se dovuto, indipendentemente dalla situazione di liquidazione del voucher, o eventuale provvedimento di revoca, riguardante altre imprese partecipanti al medesimo progetto.

Articolo 19 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia.

Articolo 20 – Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 679/2016

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").
2. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".
3. I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
 - a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
 - b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.
4. I Dati Personali potranno essere condivisi con:
 - persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
 - consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
 - soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
5. I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.
6. E' possibile chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: via Oldofredi, 23 – 20124 Milano.

In ogni caso esiste il sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.